



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 127 in data 13/12/2021

Oggetto: **RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PER GLI IMMOBILI REALIZZATI NEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO SOLARE 2022.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **18:15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente
1	CUGINI Paolo	Sindaco	Sì
2	TROPEA Rosetta Maria	Vice Sindaco	Sì
3	MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Assessore	Sì
4	PRETI Emanuela	Assessore	Sì
5	MOLINARI Giuseppe	Assessore	Sì
		<i>Totale presenti</i>	5
		<i>Totale assenti</i>	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PER GLI IMMOBILI REALIZZATI NEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO SOLARE 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Gassino Torinese dispone di un Piano per l'Edilizia Economica Popolare, di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 ed alla legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- altre specifiche aree sono state indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22/10/1971 n. 865, ai fini della localizzazione di programmi edilizi, in parte fruente di finanziamenti pubblici ed in parte in autofinanziamento;
- le aree costituenti i lotti edificativi sopracitati sono state in parte concesse in diritto di superficie agli operatori e per altra parte cedute in proprietà, mediante la stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 35 della legge 22/10/1971 n. 865;
- dette convenzioni prevedono, tra l'altro, il diritto di prelazione del Comune sugli immobili realizzati, su ogni cessione successiva alla prima;
- a tal fine il Concessionario che intenda alienare l'unità immobiliare deve darne comunicazione al Comune indicando il prezzo richiesto, che comunque non deve superare il prezzo iniziale aggiornato in base agli indici ISTAT del costo della vita;

Constatato che a tutt'oggi l'Amministrazione Comunale non si è mai avvalsa del diritto di prelazione né della relativa possibilità di cessione di tale diritto ad altri soggetti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 17.12.2020 con la quale si era rinunciato al diritto di prelazione di che trattasi per tutto l'anno solare 2021;

Considerata l'opportunità di rinunciare a tale diritto anche per l'anno 2022;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Acquisito l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

Di rinunciare, per l'anno solare 2022, al diritto di prelazione previsto nelle convenzioni stipulate, a sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, con i soggetti attuatori di interventi di edilizia residenziale pubblica, già realizzati nell'ambito del Piano per l'edilizia economico - popolare e localizzati a sensi

dell'art. 51 Legge 865/71 s.m.i. e di non avvalersi della possibilità di cedere tale diritto a soggetti terzi;

Di stabilire che le cessioni di immobili realizzati in forza delle predette convenzioni dovranno rispettare le condizioni fissate dalle medesime, in particolare:

- il prezzo massimo di cessione degli immobili non deve essere superiore a quello determinato in base a quanto stabilito nella convenzione stipulata;
- detto conteggio, effettuato dalla parte venditrice, deve risultare da un apposito documento allegato all'atto di vendita;
- copia dell'atto di vendita deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale;
- qualora il prezzo di cessione sia superiore a quello determinato in base alla convenzione stipulata, saranno applicate le sanzioni previste nella convenzione con conseguente nullità dell'atto di cessione stipulato;
- copia della presente deliberazione dovrà essere allegata a tutti gli atti di cessione effettuati nell'anno 2022, relativi ad immobili realizzati in Edilizia Residenziale Pubblica;
- qualora non venga stipulato l'atto di cessione nell'anno 2022 dovrà essere effettuata nuovamente la richiesta di rinuncia all'Amministrazione Comunale;
- qualora ricorrano i termini di cui al 1° comma dell'art. 20 della Legge 17.02.1992 n. 179, come modificato dalla Legge 28.10.1994 n. 85, prima del rogito notarile il proprietario dovrà ottenere l'autorizzazione alla vendita da parte della Regione Piemonte.

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.